

**PROPOSTA PER UN'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA.**  
**Studio ed elaborazione di Oliver Korch con la collaborazione di Eros Ratti.**

**1. PREMESSA:**

Gli eventi degli ultimi anni legati alle aggregazioni comunali e quindi alla legge sulle aggregazioni in particolare, ci hanno spinti ad analizzare approfonditamente le sue problematiche.

Il risultato sorprendente è l'incostituzionalità di alcuni articoli in essa contenuti, la carenza di una precisa disciplina in merito alla gerarchia tra la LAggr e la LOC e l'assenza di un articolo che tuteli quei beni non economici, ma bensì culturali, che fanno parte del patrimonio Ticinese da preservare prima di una possibile estinzione che sarebbe causa di perdita di identità e di impoverimento artistico e culturale del nostro cantone.

Il frutto del nostro esercizio è una proposta che modifica la legge in vigore quanto basta a garantire il rispetto della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, a regolare la scala gerarchica tra LAggr e LOC, e non ultimo per importanza a far sì che siano rispettate le volontà democratiche dei cittadini.

Siamo certi che questa modifica favorirà le fusioni là dove c'è interesse o necessità, diminuirà le polemiche e offrirà il rispetto che la popolazione si aspetta facendo risparmiare tempo, denaro e polemiche.

Di seguito riportiamo gli articoli di legge da tenere in considerazione prima dell'analisi della proposta per l'Iniziativa Parlamentare Elaborata.

## **Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino**

### **Titolo I: Natura e scopo del Cantone**

#### **Sovranità:**

#### **Art. 2**

1 La sovranità del Cantone risiede nell'universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.

2 Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

### **Titolo IV: Organismi sociali**

#### **Fusione e divisione dei comuni:**

#### **Art. 20**

1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.<sup>3</sup>

2 Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.

3 Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione dei Comuni, alle condizioni previste dalla legge.<sup>4</sup>

4 Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.<sup>5</sup>

# Legge organica Comunale

## Titolo VIII:

### Capitolo I

#### Della vigilanza sui comuni

**b) fusione**            **Art. 202** Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di fusione ai sensi della legge sulla fusione e separazione dei comuni.

**Provvedimenti di eccezione:**    **Art. 201** 1 Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

2L'assemblea comunale o il Consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

## 2. COMMENTO ALLE MODIFICHE PROPOSTE:

### Titolo della legge

Si ritiene più corretto richiamare il dettato costituzionale (art.20) che parla di "Fusione e divisione di Comuni"

Titolo completato dall'aggiunta del termine "protezione" quale garanzia per i Comuni piccoli che rappresentano un bene culturale da proteggere (cfr. art. apparso su la Regione/Ticino il 25.10.07)

### Art. 1

Adattato di conseguenza

### Art. 2

Il termine "promuovere" ha un significato troppo dirigista; anzi, significa "prendere l'iniziativa" da parte del Cantone e quindi dall'alto.

Da sostituire con il termine "favorisce" che ha un significato ben diverso ed è quello previsto dalla Costituzione cantonale (art. 20 cpv.2).

### Art. 3

Adattare la terminologia

### Art. 4 Procedura di fusione

Si tratta dell'articolo più importante di tutta la Legge.

Articolo è formulato in modo poco adeguato ed è quello che ha creato grossi problemi di democraticità e di conflitti per buona parte delle operazioni fusionistiche intervenute nel luganese e

altrove. Si è dimenticato che ogni modifica strutturale e organizzativa di un Comune comporta, necessariamente, la modifica del proprio statuto meglio detto “regolamento”.

Una fusione equivale ad una vera abrogazione del proprio Regolamento.

Ergo la necessità di far capo alla procedura prevista e collaudata dalla vigente Legge organica comunale.

Il nuovo articolo 4 tiene conto di quest’esigenza.

#### Art 4 a

Riprendere i cpv. 2 e 3 dell’attuale art.4

#### Art. 5

L’avvio di uno studio “d’ufficio” dea parte del Cantone deve essere limitato ai casi di cui all’art. 202 della LOC.

#### Art.6

Il voto popolare deve essere deliberativo e non consultivo. Il “consenso” di tutte le parti è una prerogativa fondamentale, e la Costituzione cantonale al suo art. 20 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 è chiarissima al riguardo.

Articolo da modificare con lo stralcio del cpv.3

#### Art. 7,8,9

Invariati

#### Art.9

La considerazione del voto di tutto il comprensorio è antidemocratico e oltre a favorire la legge del più forte (quello che Governo ed Enti locali volevano evitare) è di nuovo incostituzionale in base all’ar. 2 cpv 1. in quanto al momento della votazione l’entità comunale non è il comprensorio ma bensì il singolo Comune.

Da modificare di conseguenza.

#### Art. 10 a e 10 b Procedura per la protezione di Comuni

Si tratta come già anticipato di una novità.

Nella puntata del 25 ottobre 2007 su la Regione Ticino sono state fornite le motivazioni.

Questo nuovo articolo dipende molto dalla sensibilità del Gran Consiglio a riguardo dell’identità cantonale e della considerazione che esso ripone sul valore della nostra cultura e della volontà di preservarla. La cultura ha un costo che il nostro Cantone ha il dovere di sostenere in rispetto dei nostri antenati e del loro lavoro, per tutelare i beni culturali, artistici, architettonici, paesaggistici ecc. cantonali. Questi beni sono anche la base del nostro turismo, quindi fondamentali per la nostra economia.

